



Seminario Flashpoint srl
“REACH: LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE. Le informazioni per la catena di approvvigionamento”

Il ruolo dell'Helpdesk REACH nazionale

Pisa, 4 Luglio 2008

Dott.ssa Federica Ceccarelli
Consulente IPI/MiSE



Decreto Interministeriale del 22.11.2007

Legge 6 Aprile 2007, n. 46 – Art. 5bis:

Il Ministero della Salute è designato quale “Autorità Competente” a seguito di quanto previsto dall'art. 121 del Regolamento REACH.

e successivamente

con **Decreto Interministeriale del 22.11.2007**, adottato di concerto con il Ministero della Salute, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Comunitarie, **è stato approvato il piano di attività riguardante i compiti per gli adempimenti previsti dal Regolamento REACH**



Piano nazionale di attuazione del REACH

Compiti del MSE

In particolare al **Ministero dello Sviluppo Economico** sono stati sono stati assegnati i seguenti compiti:

- a) istituzione e gestione del funzionamento, di **un servizio nazionale di informazione e assistenza tecnica**, per fornire ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle di sostanze chimiche adeguate informazioni sugli obblighi e sulle responsabilità che competono loro, in particolare in relazione alle procedure di registrazione;
- b) partecipazione ai lavori del **Comitato per l'analisi socio-economica dell'Agenzia europea**, con particolare riferimento alle sostanze candidate o da candidare ai processi di autorizzazione (Titolo VII) e restrizione (Titolo VIII). A questo scopo, il Ministero dello sviluppo economico sviluppa le competenze specialistiche necessarie avvalendosi del supporto di enti di ricerca o università o di altri organismi pubblici e privati;



Gli Helpdesk REACH nazionali

Ai sensi dell'**Articolo 124** del Regolamento Reach, l'**Helpdesk** costituisce il servizio nazionale per l'assistenza a tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione del Regolamento attraverso la diffusione della documentazione di diritto e informativa adottata a livello nazionale e comunitario e attraverso chiarimenti in merito:

- **agli obblighi per gli operatori**
- **all'interpretazione delle disposizioni e delle Linee Guida**
- **alle procedure da seguire per conformarsi al Regolamento**



Gli Helpdesk REACH nazionali

Per l'Italia il **Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Industriale (DGPI)**, è l'Autorità pubblica che ha la responsabilità del Servizio.

Tutti gli Stati membri hanno avviato dal **1°giugno 2007** i propri Servizi Nazionali di assistenza tecnica.

Le disposizioni del Regolamento concernenti l'istituzione dell'Helpdesk sono state riprese dal **Decreto Interministeriale del 22.11.2007 (G.U. n.12 del 15.01.2008)** che stabilisce il piano di azione per l'attuazione del REACH sul territorio nazionale.



Gli Helpdesk REACH nazionali

I singoli Helpdesk nazionali:

- ✓ hanno il compito di **assistere le imprese**, in particolare le PMI, ad adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento REACH, nella corretta interpretazione dei documenti di orientamento pratici forniti dall'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA)
- ✓ e dovranno svolgere un'attività fondamentale di **interfaccia con gli altri Helpdesk nazionali, con l'Agenzia ECHA e con i servizi competenti della Commissione Europea** per rispondere in maniera uniforme ai quesiti relativi alle responsabilità e agli obblighi ricadenti sui produttori, gli importatori, gli utilizzatori a valle e gli stakeholders coinvolti nell'attuazione del REACH.



Gli Helpdesk REACH nazionali

- ✓ **L'azione pubblica** non deve sostituire il ruolo pro-attivo richiesto all'industria nel controllo e nella gestione dei rischi delle sostanze chimiche, e
- ✓ non deve neppure **sovrapporsi** all'offerta di servizi privati in relazione alla prevedibile domanda di consulenza da parte delle imprese (specie delle PMI).
- ✓ Il servizio pubblico ha invece lo scopo principale di **fornire informazioni attendibili circa la corretta applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento** e, nella fase iniziale, di **orientare** le imprese nell'interpretazione degli obblighi che loro incombono.

Pertanto i chiarimenti e le interpretazioni forniti dal servizio non hanno valenza giuridica e quindi le imprese saranno totalmente responsabili dei propri atti



La Rete degli Helpdesk nazionali

REACH Help-net

Composto dagli Helpdesks nazionali e dell'ECHA, ha il compito: fornire pareri coerenti e armonizzati ai fabbricanti, agli importatori, agli utilizzatori a valle e alle altre parti interessate, al fine di facilitare un'applicazione del REACH appropriata ed efficace

REHCORN - REACH Helpdesk Correspondents' Network

Composto dai punti di contatto degli help-desk nazionali e dell'ECHA, ha il compito di monitorare il REACH Help-net e assicurare che gli obiettivi del network siano realizzati e l'applicazione uniforme del Regolamento nei vari paesi membri.

(Correspondent per l'Italia: Dott. Antonello Lapalorcia-MSE-DGPI)

RHEP - REACH Helpdesk Exchange Platform

Applicativo web-based per mezzo del quale i membri degli Help Desk nazionali possono cooperare e darsi supporto a vicenda



Struttura dell'Helpdesk italiano

Help-desk "self-service" (livello zero)

L'utente cerca la risposta tra le risorse online del sito di HD nazionale

Help-desk di 1° livello


L'utente, non trovando la risposta tra le risorse online del sito, compila un formulario e si rivolge allo Staff dell'HD nazionale, il quale predispone la risposta attraverso l'analisi del Regolamento, delle risorse online del sito dell'HD nazionale oppure ricorrendo allo staff di esperti nazionali.

Help-desk di 2° livello

L'operatore di 1° livello non riesce a trovare la risposta e si rivolge quindi alla rete degli HD degli Stati Membri e dell'ECHA. In caso ancora di mancate risposte o di risposte dubbie, la discussione del quesito viene portata a livello EU (REHCORN). Il REHCORN può ricorrere anche all'ECHA e questa alla COM.


Helpdesk – Dati Flusso Visite

I dati di flusso del sito Helpdesk registrati dal **1° giugno 2007 al 31 maggio 2008**, più di **68.000 mila visite** e più di **800.000 pagine viste**, testimoniano l'esigenza delle imprese di reperire informazioni circa la corretta interpretazione dei loro obblighi rispetto al Regolamento nonché la validità/il funzionamento del servizio nazionale nel divulgare informazioni ed assistere le imprese.




Helpdesk – Domande ricevute

Il servizio di assistenza alle imprese, prevede la possibilità di rivolgersi direttamente all'Helpdesk, attraverso la compilazione di un formulario, qualora l'impresa non riesca a reperire l'informazione ricercata all'interno del sito. Dal **1° giugno 2007 al 31 maggio 2008** sono state ricevute oltre **430 domande per più di 580 quesiti**.



Helpdesk – Domande ricevute

Tipologia di impresa che si è rivolta all'Helpdesk dimensione:
dall'analisi delle domande ricevute nel periodo 1 giugno 2007/1 maggio 2008 emerge che sono le imprese di **micro e piccola** dimensione che ricorrono maggiormente all'Helpdesk.





REACH

Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals

- Home
- Helpdesk
- Domande e Risposte
- Testo del Regolamento
- REACH in breve
- ECHA
- Guide Tecniche
- Definizioni
- Attualità
- Link



Contatta
HELPDESK



La corretta implementazione del Regolamento REACH e l'uniforme applicazione in tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea è assicurata attraverso un sistema integrato e complesso di interazione tra Helpdesk nazionali (uno per ogni Stato membro).

Ai sensi dell'art. 124 del Regolamento, **l'Helpdesk è il servizio nazionale designato a fornire informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti dall'applicazione del Regolamento in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità in cui si incorre e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche.**

I singoli Helpdesk nazionali da un lato hanno il compito di **assistere le imprese**, in particolare le PMI, ad adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento REACH, nella corretta interpretazione dei documenti di orientamento pratici forniti dall'**Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA)** e dall'altro lato dovranno svolgere un'attività fondamentale di **interfaccia con gli altri Helpdesk nazionali, con l'Agenzia ECHA e con i servizi competenti** della Commissione europea per rispondere in maniera uniforme ai quesiti relativi alle responsabilità e agli obblighi ricadenti sui produttori, gli importatori, gli utilizzatori a valle e gli stakeholders coinvolti nell'attuazione del REACH.

L'azione pubblica non deve sostituire il ruolo pro-attivo richiesto all'industria nel controllo e nella gestione dei rischi delle sostanze chimiche, e non deve neppure sovrapporsi all'offerta di servizi privati in relazione alla prevedibile domanda di consulenza da parte delle imprese (specie delle PMI). **Il servizio pubblico ha invece lo scopo principale di fornire informazioni attendibili circa la corretta applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento e, nella fase iniziale, di orientare le imprese nell'interpretazione degli obblighi che loro incombono.**

L'avvio dell' Helpdesk nazionale entro il 1° giugno 2007 è un obbligo per ciascuno Stato membro. **L'Helpdesk dell'Agenzia europea** invece con sede ad Helsinki sarà reso **operativo a decorrere dal giugno 2008** e gestirà gli aspetti tecnici amministrativi ed operativi del Regolamento in costante intesa e contatto con gli Helpdesk nazionali e con gli uffici della Commissione Europea. Nel frattempo analogo servizio sarà assicurato dalla Commissione Europea.

Helpdesk



REACH

Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals

- Home
- Helpdesk
- Domande e Risposte
- Testo del Regolamento
- REACH in breve
- ECHA
- Guide Tecniche
- Definizioni
- Attualità
- Link



Contatta
HELPDESK

Contatta l'Helpdesk

Per inviare un quesito agli esperti dell'Helpdesk REACH, vi preghiamo di compilare il formulario sottostante (tutti i campi sono obbligatori tranne quelli riguardanti il giudizio sul gradimento del sito).

Prima di inviare il vostro quesito, vi invitiamo a verificare che la risposta non sia già contenuta nella [sezione Domande e Risposte](#).

Per maggiori informazioni sul funzionamento dell'Helpdesk, [cliccare qui](#).

Dati Anagrafici

Referente:

Nome:

Email:

Nominativo o ragione sociale del richiedente:

Dimensioni dell'azienda secondo la classificazione UE:

- Micro (da 1 a 9 dipendenti)
 Piccola (da 10 a 49 dipendenti)
 Media (da 50 a 249 dipendenti)
 Grande (da e oltre 250 dipendenti)

Categoria di attività economica (Codice ISTAT):

Formulario



Quesito tipo 1: Registrazione

Il REACH è entrato in vigore il 1° giugno 2007, ma la registrazione dei prodotti all'ECHA potrà essere effettuata solo tra il 1° giugno 2008 e il 1° dicembre 2008. Nell'arco di questo anno, le aziende debbono solo effettuare la propria registrazione all'ente? Se sì dove è possibile recuperare la modulistica?

Il Regolamento REACH è entrato in vigore a partire dal 1° giugno 2007, ma l'applicazione dei Titoli ha scadenze scalari nel tempo. Nel periodo 1° giugno 2007 – 1° giugno 2008 non vi è alcun obbligo di registrazione e resta in vigore la legislazione vigente (Dir. 67/548/CE - notifica delle sostanze). Le future registrazioni, peraltro, dovranno essere effettuate presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Per quanto riguarda le sostanze "soggette a regime transitorio" (phase-in) sarà possibile effettuare una pre-registrazione dal 1° giugno 2008 al 1° dicembre 2008.

Per la registrazione delle sostanze già presenti sul mercato con un numero CE o EINECS (cosiddette "Phase-in") sono previste diverse tempistiche (da 3,5 a 11 anni) a seconda delle quantità e del livello di pericolosità:

- il 1° dicembre 2010, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 1000 ton./anno; le sostanze CMR cat.1 e 2; le sostanze classificate con le frasi di rischio R50 e R53 purché in quantità > 100 tonnellate/anno
- il 1° giugno 2013, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 100 tonnellate/anno
- il 1° giugno 2018, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 1 tonnellata/anno

Per quanto riguarda le sostanze non soggette a regime transitorio con numero ELINCS (cosiddette "non phase-in") le disposizioni sulla registrazione entrano in vigore a partire dal 1° giugno 2008 per tutte le tipologie.

Per far fronte più agevolmente agli obblighi imposti dalle disposizioni previste dal Regolamento Reach si hanno a disposizione due strumenti software: REACH-IT e IUCLID 5. Mediante REACH-IT le industrie possono presentare i fascicoli per la registrazione delle sostanze chimiche e consente inoltre all'Agenzia e alle autorità nazionali di esaminare tali fascicoli. L'Agenzia renderà accessibili su questo sito soltanto informazioni non riservate. Lo IUCLID 5 , invece, è il software che permette alle industrie di memorizzare dati sulle sostanze chimiche e preparare il dossier di registrazione da inviare all'ECHA.

Quesito tipo 2: Importazione di sostanze

Società di trading Svizzera. Una delle attività della società riguarda l'acquisto di Anidride Ftalica in India e la sua rivendita sul mercato Italiano. Il nostro fornitore ci chiede cosa cambierà per lui con l'introduzione delle regole REACH. L'azienda indiana è una grossa azienda, con oltre 250 impiegati. Come si deve muovere quest' azienda, e come ci dobbiamo muovere noi, in quanto traders, per essere a norma?

La vostra società svizzera è responsabile dell'esportazione in Italia. Gli obblighi che derivano dal Regolamento REACH gravano su ciascun soggetto importatore della sostanza in Italia o del preparato e non competono all'esportatore. Il Regolamento non può imporre nessun obbligo a persone fisiche o giuridiche stabilite al di fuori della Comunità. La vostra società in collaborazione con il fornitore indiano, sulla base di accordi assunti volontariamente e liberamente con l'importatore o con gli importatori italiani potrebbe loro fornire il supporto informativo necessario ad assolvere gli obblighi previsti dal Regolamento. Nel caso di specie rileva anche l'articolo 8 che prevede che l'esportatore possa nominare un rappresentante esclusivo stabilito nella Comunità per adempiere gli obblighi previsti dal Regolamento per gli importatori. In tal caso gli importatori sono considerati utilizzatori a valle ai fini del Regolamento.

Quesito tipo 3: Sostanze negli articoli

If I have substance A which is in both article X and article Y article X and article Y are two completely unrelated dissimilar articles article X intentionally releases substance A, article Y does not intentionally release substance A. Must I sum tonnage of substance A in article X only to determine registration threshold, or sum tonnage of substance A in both articles X and Y to determine registration threshold?

If a substance manufactured by a single non EU-manufacturer is imported in several articles from which it is intended to be released, the potential registrant needs to sum up all volumes of the substance present in those articles. For this purpose, you need to count only those articles from which the substance is intended to be released. Whenever a substance is intended to be released from an article, the whole amount present in that article needs to be counted and not only the amount intended to be released.

Quesito tipo 4: Schede di sicurezza

L'azienda produce compounds di tecnopolimero termoplastici. Quali sono a livello pratico le differenze rispetto alle SDS (Schede di sicurezza) del passato recente?

La redazione della Scheda di Sicurezza (SDS), in conformità all'Allegato II del Regolamento, è prevista dagli articoli del Titolo IV. Sono state previste le seguenti modifiche del formato attuale della Scheda di Sicurezza:

le Sezioni 2 (composizione/informazione sugli ingredienti) e 3 (identificazione dei pericoli) sono invertite

nella Sezione 1 deve essere riportato l'indirizzo e-mail della persona responsabile della redazione della Scheda di Sicurezza.

Quest'ultima modifica rende possibile la comunicazione rapida fra il responsabile della redazione della SDS e gli operatori della catena di approvvigionamento situati a valle.

Per quanto riguarda queste modifiche, il Ministero della Salute ha specificato nella circolare del 13 marzo 2007, che esse possono essere effettuate all'atto della prima revisione della Scheda di Sicurezza.



**...NON solo
domande&risposte...**



REACH - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indirizzo http://www.helpdesk-reach.it/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=29

Home
Helpdesk
Domande e Risposte
Pre-registrazione
FAQ
Testo del Regolamento
REACH in breve
ECHA
Guide Tecniche
Eventi
Attualità
Definizioni
Link

Contatta
HELPDESK

ECHA

European Chemicals Agency

L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (**ECHA** - European Chemicals Agency) ha sede in Finlandia ad Helsinki, presta la sua consulenza agli Stati membri e alla Comunità nel contesto del sistema REACH.

La Commissione europea esercita le funzioni dell'Agenzia durante il periodo transitorio che seguirà l'entrata in vigore del REACH, fino al momento in cui tali funzioni saranno trasferite all'Agenzia appena sarà resa operativa.

L'Agenzia presta la sua consulenza agli Stati membri e alla Comunità nel contesto del sistema REACH. Più nello specifico, l'Agenzia diffonde le informazioni agli Stati membri e alle altre parti interessate e cura l'aggiornamento della base di dati che costituisce la fonte principale delle informazioni che saranno messe a disposizione delle Autorità nazionali competenti, nonché la fonte delle informazioni non riservate comunicate su richiesta.

L'Agenzia, inoltre, deve:

- comunicare al pubblico informazioni sulle sostanze che sono state o sono oggetto di valutazione;
- elaborare documenti destinati alle imprese e riguardanti gli obblighi di queste nell'ambito del sistema REACH;
- mettere in atto un servizio d'assistenza tecnica, incaricato di collaborare con i servizi corrispondenti delle competenti autorità nazionali.

I servizi d'assistenza tecnica delle competenti autorità nazionali forniscono consulenza alle imprese, mentre quello dell'Agenzia incoraggia l'adozione di un approccio armonizzato da parte delle autorità competenti degli Stati membri, **ma non fornisce direttamente consulenza all'industria.**

Operazione completata

start Posta in arrivo - Mi... Microsoft Word Convegno 155 10gi... Ministero dello Svil... REACH - Microsoft ... IT 12.38

REACH - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro Cerca Preferiti

Indirizzo http://www.helpdesk-reach.it/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=30 Vai Collegamenti

- Home
- Helpdesk
- Domande e Risposte
- Pre-registrazione
- FAQ
- Testo **Regolamento**
- REACH **breve**
- ECHA
- Guide Tecniche
- Eventi
- Attualità
- Definizioni
- Link

Contatta HELPDESK

Guide Tecniche

La Commissione Europea sta provvedendo, in stretta collaborazione con sub-appaltatori e stakeholders, ad elaborare **strumenti e guide** a disposizione dell'industria e degli Stati membri per permettere loro di recepire adeguatamente la nuova regolamentazione REACH.

È possibile scaricare le guide tecniche dal sito dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA):

Scarica le Guide (solo versione inglese).

Presso il **sito del Ministero della Salute** è possibile visionare e scaricare alcune delle **Linee Guida già tradotte in italiano** a cura del Ministero della Salute.

[Indietro]

Home | Ricerca | Stampa

Operazione completata

start Posta in arrivo - Mi... Microsoft Word Convegno IS5 10gi... Ministero dello Svil... REACH - Microsoft ... IT 12.47

REACH Navigator - Guidance Documents - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro - - - - - Cerca Preferiti - - - - - Vai Collegamenti >>

Indirizzo http://reach.jrc.it/guidance_en.htm#GD_PROCC_A

Guidance on the different processes under REACH

Guidance mainly for Industry Use

Guidance on registration
Reference name: [Guidance on registration](#)
This document describes when and how to register a substance under REACH. It consists of two parts: one on Registration tasks and obligations and the other on the preparation of the Registration Dossier.
[[download full PDF document](#)] (Updated 26/05/08)

Guidance on pre-registration
Reference name: [Guidance on pre-registration](#)
This document describes how to identify the substances that can be pre-registered as well as when and how to pre-register them.
[[download full PDF document](#)]
[See also the new ECHA web site on pre-registration](#)

Guidance on data sharing
Reference name: [Guidance on data sharing](#)
This document describes data sharing mechanisms for phase-in and non phase-in substances under REACH. It includes the communication within the SIEF and the cost sharing guidance. The document also describes the Confidential Business Information and Competition Law issues in the context of data sharing.
[[download full PDF document](#)]

Guidance for intermediates
Reference name: [Guidance for intermediates](#)
This document describes when and how the specific provisions for the registration of intermediates under REACH can be used.
[[download full PDF document](#)] (Updated 18/02/08)

Guidance for monomers and polymers
Reference name: [Guidance on polymers](#)
This document describes the specific provisions for polymers and monomers under REACH.
[[download full PDF document](#)] (Updated 18/03/08)

Guidance on Scientific Research and Development (SR&D) and Product and Process Oriented Research and Development (PPORD)
Reference name: [Guidance on PPORD](#)
This document describes specific provisions under REACH for substances manufactured, imported or used in scientific Research and Development (SR&D) and Product and Process Oriented Research and Development (PPORD).

Internet

start Posta in arrivo - Micro... Microsoft Word Convegno ISS 10giu0... 3 Internet Explorer IT 12.53

REACH - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indirizzo http://www.helpdesk-reach.it/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=49

Testo del Regolamento

REACH in breve

Eventi

Attualità

Definizioni

Link

EVENTI

4 giugno 2008 - Torino

**Workshop "REACH: una nuova disciplina per le sostanze chimiche
Gli adempimenti per la filiera meccanica ed elettronica"**

Unione Industriale Torino, Via Manfredo Fanti, 17, Torino

*Il Workshop prevede una **sessione della mattina** di carattere generale sulle novità introdotte dal Regolamento REACH e gli adempimenti per le imprese; la **sessione pomeridiana** si concentrerà invece sull'analisi degli effetti del REACH nella filiera meccanica ed elettronica, con particolare attenzione alle implicazioni per gli utilizzatori a valle.*

La partecipazione al convegno è gratuita. I partecipanti possono registrarsi compilando il relativo **modulo di registrazione** ed inviandolo al seguente indirizzo email workshop-reach@ipi.it via fax al numero: 06-80972443. La scadenza delle registrazioni è prevista entro il **28 maggio**.

13 maggio 2008 - Bari

**Workshop "REACH: una nuova disciplina per le sostanze chimiche
Gli adempimenti per la filiera del legno- arredo"**

Confindustria Bari, Via Amendola 172/5, Bari

Presentazioni disponibili:

Presentazione e descrizione del REACH
D. ssa Annalisa Oddone, Confindustria


Il regolamento REACH: elementi principali
D.ssa Ilaria Malerba, Federchimica

Le implicazioni per gli utilizzatori a valle nella procedura di pre-registrazione delle sostanze chimiche e registrazione
Dott. Gianluca Stocco, esperto Ministero dello Sviluppo Economico

La nuova rete EEN ed il Progetto Pilota REACH
Dott. Roberto Majorano, Unioncamere Puglia

Operazione completata

start Posta in arrivo - Micro... Microsoft Word Convegno ISS 10giu0... 3 Internet Explorer IT 12.55



**Per saperne di più:
www.helpdesk-reach.it**

Grazie per l'attenzione!!